

REGOLAMENTO (CEE) N. 2067/77 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1977

relativo alla determinazione dell'origine delle chiusure a strappo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 5 del regolamento in parola prevede che una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, in un'impresa all'uopo attrezzata, che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione;

considerando che una chiusura a strappo è formata essenzialmente da due nastri paralleli continui, da graffette, da un cursore e dalle parti terminali; che l'operazione di montaggio di una chiusura a strappo a partire dalle sue parti costitutive non costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale e non ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentante una fase importante della fabbricazione ai sensi del suddetto articolo 5;

considerando che le trasformazioni o lavorazioni che possono essere considerate nel loro insieme come sostanziali e hanno come risultato la fabbricazione di

un prodotto nuovo o rappresentante una fase importante della fabbricazione consistono nella sagomatura (formazione) delle graffette, nell'assieme delle graffette ai nastri e nella fabbricazione del cursore mediante operazioni quali la modellatura (pressofusione) o lo stampaggio; che la fabbricazione delle parti terminali non costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5;

considerando che, in mancanza di avviso conforme del comitato dell'origine, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni previste in materia, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 802/68; che la Commissione ha applicato le disposizioni di detto articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare;

considerando che, al termine di un periodo di tre mesi successivo al momento in cui è stato informato, il Consiglio non ha adottato la proposta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci indicate nella colonna 2 della sottostante tabella sono originarie del paese o della Comunità dove hanno avuto luogo le operazioni di cui alla colonna 3.

| Prodotti finali | | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari» quando siano soddisfatti i requisiti sottostanti |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione | |
| 1 | 2 | 3 |
| ex 98.02 | Chiusure a strappo | Montaggio compreso l'assieme delle graffette ai nastri accompagnato dalla fabbricazione dei cursori e dalla sagomatura delle graffette |

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione
